



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
 Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica  
 Ufficio III

All'Ufficio di Gabinetto  
 Al capo Dipartimento per la Programmazione  
 Al capo Dipartimento per l'Istruzione  
 Al capo Dipartimento per l'Università  
 Ai Direttori Generali dell'Amministrazione Centrale  
 Ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale  
SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e degli  
 Ambiti Territoriali  
 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  
 statali di ogni ordine e grado  
LORO SEDI

**Oggetto: Adeguamento area applicativa Gestione Denunce Di Infortunio INAIL – D.Lgs.151/2015**

Si comunica che, in collaborazione con l'ente assicurativo INAIL, è stata adeguata l'area *SIDI – Gestione Denunce Di infortunio*, al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs.151/2015.

In riferimento alla circolare INAIL n.10 del 21/03/2016 (rif. <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-10-del-21-marzo-2016.html>) e, come anticipato nell'avviso SIDI del 7 aprile 2016, è stato necessario intervenire come di seguito riportato:

- Nuova modalità di gestione del numero registro di infortuni;
- Dismissione della funzione di produzione del modulo della pubblica sicurezza, il cui invio alla autorità della pubblica sicurezza non è più obbligatorio per il datore di lavoro;
- Nuove modalità di gestione dati certificazione medica a corredo della denuncia di infortunio;
- Adeguamento produzione file modulo del Datore di Lavoro relativo alla denuncia di infortunio.

Di seguito si riportano i dettagli dei singoli interventi.

### **Nuova Gestione numero registro Infortuni:**

Il D.Lgs.151/2015 ha reso non più obbligatoria la gestione del numero denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro. A tal fine in fase di inserimento di una nuova denuncia di infortunio sarà automaticamente creato dal sistema un numero **identificativo MIUR** che caratterizzerà la denuncia all'interno del SIDI e servirà per le consuete funzioni di ricerca e stampa. Sarà invece in carico all'ente assicurativo creare e gestire **il numero registro di infortunio** (*Numero Registro Infortuni Datore di Lavoro (D.Lgs.151/2015)*) che, sarà restituito e visualizzato nelle funzioni SIDI, insieme all'usuale "*Numero Denuncia-Comunicazione di Infortunio*", a seguito del buon esito dell'invio in cooperazione applicativa.

Si precisa che, nel caso fosse necessario consultare denunce pregresse (ante *D.Lgs.151/2015*), sarà sempre possibile interrogare le funzioni di ricerca e stampa inserendo nel nuovo campo "Identificativo MIUR" il numero registro di infortuni che caratterizzava in SIDI la denuncia. Si precisa altresì che, per queste denunce, il modulo del datore di lavoro che sarà prodotto e visualizzato, sarà coerente con la vecchia gestione (non riporterà ovvero le nuove informazioni relative ai riferimenti dei certificati medici e conserverà la pregressa gestione del numero registro di infortuni visualizzando quello prodotto dal SIDI).

### **Modulo per la Pubblica Sicurezza:**

Il comma 1, lettera c), dell'art.21 del decreto legislativo 151/2015 ha modificato l'art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell'INAIL l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

A tal fine l'ente assicurativo non esporrà più, tramite cooperazione applicativa, il servizio per la stampa del modulo per la pubblica sicurezza, e non sarà quindi più disponibile la funzione "*Stampa Denuncia su Modulo per la P.S.*" al percorso SIDI *Denunce di Infortunio INAIL → Consultazione Denunce di Infortunio → Stampe*, sia per le nuove che per le pregresse denunce di infortunio.

### **Nuova modalità di gestione dati certificazione medica:**

Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio. La certificazione medica, infatti, è acquisita dall'ente assicurativo direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma. Si ribadisce che, in attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "*data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore*".

A tal fine, la sezione *SIDI- Gestione Denunce Di Infortunio- Descrizione Infortunio* è stata aggiornata nella parte relativa ai certificati medici con l'inserimento di due nuovi campi **“Identificativo certificato”** e **“Data rilascio del certificato”**.

E' stato altresì modificato il campo *“Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto ...”* che non si riferirà più al ricevimento del certificato ma al ricevimento dei **riferimenti** relativi alla certificazione medica.

Come comunicato dall'ente assicurativo nella *circolare n.10 del 21/03/2016*, in caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.

In questo caso, nella stampa del modulo datore di lavoro sarà riportato, in caso di invio con esito positivo, nella sezione relativa al certificato la seguente precisazione *“Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto”*.

Sempre nella medesima circolare è precisato che, nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'Istituto assicurativo, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

Seguirà un secondo adeguamento, che sarà reso disponibile prossimamente, di concerto con INAIL, e che consentirà, mediante la fruizione di una nuova funzione SIDI, la consultazione degli estremi dei certificati medici registrati nella banca dati di INAIL. A tal riguardo sarà pubblicata una apposita comunicazione SIDI.

Si consiglia infine di prestare attenzione in caso di eventuali denunce compilate prima del rilascio in produzione della nuova release e non ancora inviate in modalità telematica. In tali situazioni si invitano gli utenti a verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni prima di procedere con l'invio.

Il materiale informativo, comprensivo dei manuali utente e delle FAQ aggiornate, è pubblicato nell'area informativa SIDI accessibile dalla home page, al percorso *Supporto ai Procedimenti Amministrativi – Denunce di Infortunio INAIL*.

Per problemi di natura tecnica è possibile rivolgersi al **numero verde 800.903080**.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Roma, 16 Giugno 2016

Il Dirigente  
Paolo De Santis